

# CORPO POLIZIA LOCALE ASSOCIATO DELL'ALTO VERGANTE

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra i Comuni di

Gignese – Brovello Carpugnino (Provincia del Verbano Cusio Ossola) Massino Visconti – Nebbiuno – Pisano – Colazza (Provincia di Novara) Sede: P.za IV Novembre, 9 28040 Massino Visconti (NO) tel 0322 219120 fax 0322 219640 polizia@comune.massinovisconti.no.it

# **ORDINANZA N.164/2012**

# **DIVIETI ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO**

### I SINDACI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

**Considerato** che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di razzi, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, è causa di disagio e oggetto di lagnanze da parte di cittadini, soprattutto per l'uso spesso incontrollato e privo delle minime precauzioni, ed il lancio in spazi affollati o presso luoghi con presenza di minori, quali parchi, scuole, piazze, ecc.;

Rilevata, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile danni e rumori molesti nell'ambito urbano;

**considerato** pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di razzi, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, in tutto il territorio comunale per il periodo delle Festività di fine anno; **ritenuto**, quindi, di adottare specifiche misure di prevenzione:

- · Visto il D.Lgs. 31.3.1998 n. 114;
- · Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

#### **ORDINANO**

per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, in occasione delle Festività di fine anno, saranno osservate, per i motivi esplicitati in premessa, le seguenti disposizioni:

a) vendita negli esercizi commerciali abilitati:

è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che puo' essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita, per il corrente anno;

b) vendita su area pubblica:

in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

c) impiego

- è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo durante tutto il periodo di fine anno:
  - davanti tutte le chiese e i santuari presenti sui territori comunali;
  - in tutti gli altri luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo per le iniziative preorganizzate;
  - all'interno delle scuole, nonché entro un raggio di 50 metri da tali strutture;
  - in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove vi sia la presenza di persone;
  - in direzione e comunque ad una distanza inferiore di mt. 200 da aree boscate;

tale divieto con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza deve essere reso noto mediante affissione di appositi manifesti;

#### **RICHIAMANO**

**I privati cittadini** sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché non abbiano a verificarsi incidenti.

#### **RACCOMANDIAMO**

di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico e:

di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;

di non affidare ai bambini prodotti che richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o
comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro:

 di far esplodere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il Servizio Associato di Polizia Locale provvederà a dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, trasmettendone copia alle forze dell'ordine.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00. Se il fatto è commesso da un minore, della sanzione pecuniaria risponde l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 legge nr. 689 24/11/1981.

È fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Dalle residenze municipali, 27/12/2012

